



# Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica

## IL DIRETTORE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, “Riforma dell’organizzazione del Governo”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135”;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, n. 70, ed in particolare l’art. 20 che istituisce l’Osservatorio Tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica;

**SENTITE** le Strutture facenti parte dell’Osservatorio stesso,

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione, il funzionamento e l’attività dell’“Osservatorio tecnico di supporto per le smart road e per il veicolo connesso e a guida automatica” (nel seguito, “Osservatorio”), nonché di definire il logo ufficiale con il quale è possibile identificare le infrastrutture viarie che abbiano assunto la qualifica di smart road.

#### **Art. 2**

##### **Costituzione e composizione**

1. L’Osservatorio è istituito presso la Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici ed è composto dal Direttore Generale per la Motorizzazione, dal Direttore Generale per la Sicurezza Stradale, dal Direttore Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali, dal Direttore Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali e da due rappresentanti della Struttura

Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, nonché da un rappresentante del Ministero dell'Interno.

3. I soggetti individuati quali membri dell'Osservatorio hanno facoltà di designare un diverso rappresentante. in funzione delle esigenze, dandone preventiva comunicazione al Presidente.
4. Al fine di approfondire particolari tematiche, l'Osservatorio può istituire al suo interno sottogruppi di lavoro, coordinati da uno dei membri.
5. I sottogruppi di lavoro svolgono le attività loro affidate e relazionano sui risultati all'Osservatorio, che adotta le proprie decisioni in seguito a discussione collegiale. I sottogruppi di lavoro sono costituiti da soggetti in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate, selezionati tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre Amministrazioni, Organismi ed Enti pubblici, nonché altri soggetti in possesso delle necessarie competenze su specifiche tematiche, senza oneri per la finanza pubblica.
6. La composizione dei sottogruppi viene formalizzata con Decreto del Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici in qualità di Presidente dell'Osservatorio.
7. In qualsiasi momento l'Osservatorio può avvalersi del supporto della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, ovvero di soggetti terzi di cui al successivo art. 5 comma 6.

### **Art. 3 Segreteria Tecnica**

1. All'interno dell'Osservatorio viene costituita una Segreteria tecnica con compiti di supporto all'attività dei membri nonché per la ordinaria gestione dell'Osservatorio e delle relative attività.
2. La Segreteria tecnica è composta da un numero massimo di nove membri, nominati dal Presidente; su indicazione dei singoli soggetti, di cui al precedente art. 2 comma 2. Nello specifico, ogni Struttura rappresentata ha la facoltà di nominare un proprio collaboratore rappresentante da inserire per integrare nella Segreteria Tecnica ad eccezione del Presidente, che ha facoltà di nominarne fino ad un massimo di due.
3. All'interno della Segreteria tecnica viene individuato un responsabile, con funzioni di coordinamento.
4. Nello specifico la Segreteria tecnica:
  - cura l'invio e la ricezione delle comunicazioni inerenti l'Osservatorio;
  - redige i verbali delle riunioni;
  - svolge azione di raccordo tra le attività dei membri e quella dei sottogruppi, nonché con qualsiasi soggetto chiamato formalmente a collaborare con l'Osservatorio;
  - archivia tutta la documentazione prodotta dall'Osservatorio.
5. La composizione della Segreteria Tecnica viene formalizzata con decreto del Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici in qualità di Presidente dell'Osservatorio.

### **Art. 4 Compiti**

1. I compiti operativi dell'Osservatorio sono specificati all'art. 20 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, n. 70.
2. L'Osservatorio pubblica una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato dell'arte delle iniziative individuate sul territorio nazionale in ambito smart road e veicoli connessi e a guida automatica.

## **Art. 5**

### **Convocazione e funzionamento**

1. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici o da un suo sostituto.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento, ciascun membro dell'Osservatorio può delegare altro soggetto che lo rappresenti, secondo quanto previsto al precedente art. 2 comma 3.
3. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno dietro convocazione scritta del Presidente, che fissa l'ordine del giorno della riunione. Il Presidente convoca altresì la riunione qualora lo richiedano almeno tre membri dell'Osservatorio.
4. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno ed eventuali documenti allegati, sono inviate a tutti i membri dell'Osservatorio per posta elettronica, almeno dieci giorni solari e consecutivi precedenti la convocazione stessa. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato con un preavviso di almeno cinque giorni solari e consecutivi.
5. I componenti dell'Osservatorio possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva; qualora la proposta provenga in forma scritta da almeno la metà dei componenti, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Per finalità istruttorie il Presidente dell'Osservatorio, anche su richiesta motivata di ogni singolo membro, ha facoltà di invitare soggetti terzi, in possesso delle necessarie competenze su specifiche tematiche, sia in sede di riunione collegiale, sia all'interno dei sottogruppi di lavoro.
7. L'Osservatorio può validamente adottare decisioni soltanto in riunioni nelle quali siano presenti, di persona o tramite collegamento telematico, almeno quattro membri oltre al Presidente.
8. L'Osservatorio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
9. Ai fini dell'espressione del parere sulle richieste di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida automatica di cui al comma 6, lettera b) dell'art 20 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, n. 70, le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei votanti con l'esclusione del Direttore Generale della Motorizzazione o suo rappresentante che, pur potendo partecipare alla seduta, non può esprimere voto ai fini delle decisioni stesse.
10. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Per ogni riunione dell'Osservatorio viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.

**Art. 6**  
**Comunicazioni**

1. La trasmissione di atti e documenti tra i membri dell'Osservatorio e tra questi e soggetti esterni è effettuata a mezzo di posta elettronica.
2. Tutti gli atti relativi all'Osservatorio sono custoditi presso la Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici.

**Art. 7**  
**Spese di funzionamento**

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, n. 70, per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati per i membri dell'Osservatorio, per i componenti la Segreteria Tecnica e per i sottogruppi di lavoro eventualmente istituiti, nonché per qualsiasi altro soggetto terzo dovesse svolgere qualsivoglia attività presso l'Osservatorio.

**Art. 8**  
**Logo smart road**

1. Ai sensi dell'art. 20 comma 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, n. 70, viene allegato al presente decreto sotto la lettera "A" il logo ufficiale con il quale è possibile identificare le infrastrutture viarie che abbiano assunto la qualifica di smart road.
2. L'apposizione del logo è riservato alle sole infrastrutture viarie per le quali l'Osservatorio abbia verificato la rispondenza alle specifiche funzionali di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, n. 70.

**Art. 9**  
**Modifiche di organizzazione e funzionamento**

1. Eventuali modifiche di organizzazione e funzionamento dovranno essere approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei membri dell'Osservatorio.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, li 04/05/2018

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Mario Nobile

## ALLEGATO “A”

Logo ufficiale con il quale è possibile identificare le infrastrutture viarie che abbiano assunto la qualifica di Smart Road:



Le proporzioni del Logo Smart Road devono essere rispettate ad ogni utilizzo.

I colori del logo Smart Road sono:

scritta “SMART”, archi, stellone Repubblica, “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Smart Road Art. 20 comma 5 del DM 70/2018”, colore grigio RGB: 95, 95, 98 - CMYK: 62, 54, 50, 23 - PANTONE: COOL GRAY 10 C

scritta “ROAD” colore RGB: 0, 0, 0 - CMYK: 63, 52, 51, 100 - PANTONE: 426 C

tutto su fondo bianco

Font: Montserrat SemiBold

Una infrastruttura viaria può fregiarsi del presente Logo solo a seguito dell’inserimento della stessa nell’elenco delle infrastrutture che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DM 70/2018, assumono la qualifica di Smart Road.